

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0020/2020

Napoli, 04 marzo 2020

OGGETTO: Le nuove regole previste per gli esportatori abituali e la “nuova” dichiarazione d’intento utilizzabile a partire dal 02 marzo 2020.

Con il **Provvedimento** del **27 febbraio 2020**, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità con cui ciascun fornitore potrà consultare, dal prossimo **2 marzo**, nel proprio “*cassetto fiscale*”, le informazioni delle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate per usufruire del regime che consente loro di effettuare acquisti o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA (**articolo 8**, Dpr n. 633/1972).

Sono stati aggiornati, inoltre, il **modello di dichiarazione**, le relative **istruzioni** di compilazione e le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

Il Provvedimento recepisce le modifiche alla disciplina previste dall’**articolo 12-septies** del DL n. 34/2019 e in vigore dal periodo d’imposta **2020**, con lo scopo di semplificare il meccanismo attraverso cui gli operatori comunicano all’Agenzia di avere intenzione di avvalersi del regime di non imponibilità delle cessioni all’esportazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

Con tale Provvedimento del 27 febbraio 2020:

- ha approvato il nuovo Mod. DI e le relative istruzioni (in particolare è stato eliminato nel Frontespizio il riquadro riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento);
- ha disposto che il nuovo modello **va utilizzato a partire dal 2.3.2020**. Resta fermo che il precedente modello **può essere utilizzato fino al 27.4.2020** (60° giorno successivo alla pubblicazione del citato Provvedimento).

LE REGOLE APPLICABILI FINO AL 31.12.2019.

A seguito delle novità introdotte dal DL n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”:

- **l’esportatore abituale** è tenuto a:
 - trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
 - inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- **il fornitore** può effettuare la cessione / prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa rice-

vuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale.

Prima di effettuare la cessione / prestazione senza IVA, il fornitore è tenuto a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Nella fattura devono essere riportati gli estremi (numero / anno) della dichiarazione d’intento ricevuta. Il fornitore deve riepilogare nel Mod. IVA le dichiarazioni d’intento ricevute, compilando il quadro VI.

LE NUOVE REGOLE APPLICABILI DALL’ 1.1.2020.

Merita innanzitutto evidenziare che a decorrere dal **2020** l’esportatore abituale è tenuto (soltanto) ad inviare la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Si rammenta che, la dichiarazione d’intento va presentata dall’esportatore abituale **esclusivamente in via telematica** direttamente, tramite Entratel / Fisconline, o tramite un soggetto abilitato.

Con la modifica della lett. c) dell’art. 1, DL n. 746/83 da parte del citato art. 12-septies è previsto infine che la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:

- vanno indicati dai fornitori nelle **fatture emesse**;
- ovvero
- devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.

Come disposto nel citato Provvedimento 27.2.2020 **a partire dal 2.3.2020** le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali sono **disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio “Cassetto fiscale”**. **Le suddette informazioni possono essere consultate anche tramite un intermediario delegato dai fornitori.**

La soppressione dell’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare/spedire le dichiarazioni d’intento ai propri fornitori non appare una “semplificazione”. Per ogni operazione il cedente / prestatore deve controllare il proprio Cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione d’intento.

Si ritiene utile richiedere ai propri clienti una copia della dichiarazione d’intento che invieranno o hanno inviato all’Agenzia, al fine di provvedere al controllo dell’avvenuto invio (tale informazione potrebbe essere “anticipata” anche nell’ordine di acquisto).

Con l’abrogazione del comma 2 del citato art. 1 **non è più previsto** che la dichiarazione d’intento sia:

- redatta in duplice esemplare;
- **numerata progressivamente** dall'esportatore abituale e dal fornitore / prestatore eannotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell'apposito registro.

SOGGETTO	FINO AL 31.12.2019	DALL'1.1.2020
ESPORTATORE ABITUALE	<ul style="list-style-type: none"> • predisporre le dichiarazioni d'intento (con numerazione progressiva) • inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento • inviare ai fornitori / Dogana le dichiarazioni d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse; • annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento nell'apposito registro 	<ul style="list-style-type: none"> • predisporre dichiarazioni d'intento; • inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni d'intento.
FORNITORE	<ul style="list-style-type: none"> • riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale tramite il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento" ovvero dal proprio Cassetto fiscale; • indicare in fattura gli estremi delle dichiarazioni d'intento; • numerare e annotare entro 15 giorni le dichiarazioni d'intento nell'apposito registro; • riepilogare nel Mod. IVA le dichiarazioni d'intento ricevute compilando il quadro VI. 	<ul style="list-style-type: none"> • riscontrare dal proprio Cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale; • indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione.

IL NUOVO MOD. DI.

Come sopra accennato, il citato Provvedimento 27.2.2020 ha aggiornato il Mod. DI **eliminando** nel Frontespizio il riquadro riservato al numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento.

VECCHIO MODELLO IN VIGORE FINO AL 27 APRILE 2020



Mod. DI

DICHIARAZIONE D'INTENTO

**DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

Numero	Anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Attribuito dal fornitore o prestatore	

Merita evidenziare che nelle istruzioni del nuovo Mod. DI è precisato che nel Frontespizio, in presenza di un gruppo IVA va indicato nel campo “*Partita IVA*” il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “*Codice fiscale*” il codice fiscale del Gruppo, o in alternativa, il codice fiscale del soggetto partecipante allo stesso Gruppo.

STRUTTURA DEL NUOVO MODELLO.

La struttura del “nuovo” Mod. DI non ha subito modifiche. Si rammenta che nella Sezione “*Dichiarazione*” l’esportatore abituale deve dichiarare:

- la tipologia di operazioni, “ACQUISTI” ovvero “IMPORTAZIONI”, per la quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA;
- l’anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati;
- la tipologia del bene / servizio che intende acquistare / importare;

Il dichiarante compila:

- **il campo 1**, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;
- **il campo 2**, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell'IVA nell'ANNO

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro 1

operazioni fino a concorrenza di euro 2

La Sezione “**QUADRO A-PLAFOND**” è composto dalle seguenti Sottosezioni.

TIPO	Va barrata la natura del plafond utilizzato (fisso o mobile).
OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND	Vanno barrate le operazioni che concorrono alla formazione del plafond (esportazioni, cessioni intraUE, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie). Nel caso in cui alla data di invio della dichiarazione d'intento il Mod. IVA è stato già presentato va barrata la casella 1 “ <i>Dichiarazione annuale IVA presentata</i> ” e non è necessario indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond.
IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA	Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario

DECORRENZA UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO.

Come sopra accennato il nuovo Mod. DI è **utilizzabile dal 2.3.2020**. È tuttavia possibile utilizzare il “vecchio” Mod. DI **fino al 27.4.2020**.

NUOVO REGIME SANZIONATORIO.

Il citato art. 12-septies modificando l'art. 7, comma 4-bis, D.lgs. n. 471/97 ha previsto che in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate **senza aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento**, è applicabile (al fornitore dell'esportatore abituale) la **sanzione dal 100% al 200% dell'imposta**.

Il nuovo regime sanzionatorio **risulta più “severo”**. In precedenza era sanzionato da € 250 a € 2.000 il fornitore che effettuava la cessione / prestazione “*prima di*

aver ricevuto ... la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate".

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



Allegati:

- Modello dichiarazione di intento da utilizzare a partire dal 2 marzo 2020;
- Istruzioni per la compilazione.

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
RECAPITI	Telefono prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica	
	INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio	
DICHIARAZIONE	Integrativa <input type="checkbox"/>		
	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>		
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/> La dichiarazione si riferisce a: una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/> 1 operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/> 2		
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	Sesso (M/F) <input type="checkbox"/>
FIRMA	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	<input type="checkbox"/>
	FIRMA <input type="text"/>		

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/> ¹ Esportazioni <input type="checkbox"/> ² Cessioni intracomunitarie <input type="checkbox"/> ³ Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/> ⁴ Operazioni assimilate <input type="checkbox"/> ⁵ Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/> ⁶				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>				

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17).

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato "DICHIARAZIONE D'INTENTO", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati.

Frontespizio

Dati del dichiarante

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita IVA, i seguenti dati:

- **se persona fisica**, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- **se soggetto diverso da persona fisica**, va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).

In caso di Gruppo IVA (artt. 70-bis e seguenti del d.P.R. n. 633/1972), occorre indicare nel campo "Partita IVA" il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo "Codice fiscale" il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018).

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.

In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il "Codice carica" può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione".

Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato il "Codice carica" corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).

Recapiti

Possono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Integrativa

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Dichiarazione

Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell'IVA, l'**anno** di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.

Il dichiarante compila:

- il **campo 1**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento;
- il **campo 2**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Destinatario della dichiarazione

Il **campo "Dogana"** è barrato nel caso di importazioni.

Nei campi relativi all'**"Altra parte contraente"** il dichiarante indica i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione.

In caso di Gruppo IVA, occorre indicare nel campo **"Partita IVA"** il numero di Partita IVA allo stesso attribuito e nel campo **"Codice fiscale"** il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.

QUADRO A PLAFOND

Tipo di plafond

Nel **riga A1**, il dichiarante indica la natura del plafond: **Fisso** o **Mobile**.

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la **casella 1 "Dichiarazione annuale IVA presentata"** e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5).

Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle **caselle da 2 a 5 del riga A2**, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:

- la **casella 2**, per le **esportazioni** di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 633/72);
- la **casella 3**, per le **cessioni intracomunitarie** di beni;
- la **casella 4**, per le **cessioni** di beni effettuate nei confronti di operatori **sammarinesi**;
- la **casella 5**, per le **operazioni assimilate** alle cessioni all'esportazione.

Nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la **casella 6 operazioni straordinarie**.

Impegno alla presentazione telematica

Vanno indicati il codice fiscale dell'intermediario, la data dell'impegno (ovvero dell'impegno cumulativo) alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.